



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE NR. 25 DEL 27 APR 2021.

PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI – ARTT. 192 e 255 DEL D. LGS N. 152/2006.
LOCALITA' CONTRADA SPINA SANTA, PROPRIETA' DI FUSCO MARIANO.

IL SINDACO
AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA IGIENE

PREMESSO CHE

l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuite glie quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede, in particolare, in caso di igiene a carattere esclusivamente locale, le Ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

il D. Lgs. n. 152/ del 03/Aprile/2006 e s.m.i. adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti ed in particolare la parte IV – Norme in materia di rifiuti e bonifica di siti inquinati. In particolare l'art. 192 del suddetto Decreto impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e prevede, nel caso di violazione del divieto che venga disposta con Ordinanza sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi: comma 3 “*chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*”;

l'art. 255 del suddetto D. Lgs. 152/06, al comma 3 stabilisce “*chiunque nonn ottempera alla Ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192 (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad 1 anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella Ordinanza Sindacale di cui all'art. 192 comma 3*”

VISTO

il verbale della Polizia Municipale di Cerda, nr. 12 del 16-04-2021, con il quale “*è stato accertato che durante le attività di esercizio di attività artigianale abusiva svolte dal trasgressore, questi ha raccolto e depositato presso i locali in cui esercitava, rifiuti acqueo-oleose, plastici e ferrosi, quali residui di parti meccaniche e quali residui di liquidi misti di acqua ed olio meccanico in omissione dell'obbligo della compilazione e tenuta dei Registri di carico e scarico di rifiuti pericolosi, a capo delle imprese produttrici iniziali di detti rifiuti*”;

ATTESO CHE

ai sensi della normativa vigente, il soggetto trasgressore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti speciali/pericolosi classificati a vista al fine di avviarli allo smaltimento, secondo le tipologie, nel rispetto del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed a una indagine ambientale del locale interessato, ai sensi degli artt. 239 e 242 del Titolo V del medesimo D. Lgs.;

ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/06 è vietato il deposito incontrollato di rifiuti speciali con obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire i rifiuti e ripristino dello stato originario dei luoghi; il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni necessarie a rimuovere i rifiuti;

l'inizio e la fine delle operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti dovrà essere formalizzato da parte delle imprese/enti competenti autorizzati dalla caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti

RITENUTO

dovere provvedere in merito

VISTI

- La legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267

ORDINA

per le motivazioni sopra rappresentate in premessa e che qui si intendono integralmente riprese e confermate al signor FEDERICO Rosolino Antonino, nato il 25/Febbraio/1956 a CERDA (PA) ed ivi residente nella CONTRAD VICINO LA TERRA (Palazzo Coop San Giuseppe), in qualità di comodatario dei locali dell'immobile sito in questa contrada Spina Santa, foglio di mappa 11, part.IIIa 261, presso i quali è stata accertata svolgersi attività artigianale di autoriparazione autoveicoli senza i permessi, da parte del medesimo signor FEDERICO

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti speciali/pericolosi nei modi di legge e tramite ditte/enti opportunamente competenti ed autorizzate, dallo stesso individuate (Ditta raccolta materiale ferroso, Ditta raccolta e smaltimento rifiuti meccanici, Ditta smaltimento e raccolta materiale plastico, anche comunale o in convenzione comunale, Ditta di smaltimento olii esausti)
- di ripristinare lo stato originario dei luoghi
- di dare comunicazione allo scrivente Comune della avvenuta esecuzione di quanto ordinato.

FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE EVENTUALI COMUNICAZIONI ALL'A.G. AI SENSI DELL'ART. 255 DEL D. LGS. 152/2006

DISPONE

- *La notifica della presente Ordinanza al signor FEDERICO Rosolino Antonino, sopra meglio generalizzato.*
- *L'Ufficio della Polizia Municipale di Cerda è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerda, all'Albo Pretorio on line ed in altri modi possibili di diffusione.*

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ▶ *entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495*
- ▶ *entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.*

Dalla Residenza Municipale, addì _____.

27 APR 2021

Il Sindaco
Salvatore GERACI

